



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Approvazione dello Statuto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei»;
Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 26478 in data 19 settembre 2016, e della successiva nota della Direzione generale Musei, prot. n. 629 in data 20 gennaio 2017, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli;



Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si dichiara che la presente risulta composta di n. 12 fogli,
è contenuta all'intero della
Roma, il 16 FEB 2017

Landella



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETA:

È approvato lo Statuto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 14 FEB. 2017


IL MINISTRO



STATUTO del MANN
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Preambolo

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (di seguito "MANN"), tra i più antichi e importanti al mondo per ricchezza e unicità del patrimonio, prende origine dal Real Museo Borbonico e, prima ancora, dall'Herculanense Museum all'interno della Reggia di Portici. L'origine e la formazione delle collezioni ivi contenute sono legate alla figura di Carlo III di Borbone, sul trono del Regno di Napoli dal 1734 al 1759: il re promosse l'esplorazione delle città vesuviane sepolte dall'eruzione del 79 d.C. e curò la realizzazione in città di un Museo Farnesiano, trasferendo dalle residenze di Roma e Parma parte della ricca collezione ereditata dalla madre Elisabetta Farnese. Si deve al figlio Ferdinando IV il progetto di riunire nell'attuale edificio, i due nuclei della Collezione Farnese e della raccolta di reperti vesuviani già esposta nel Museo Ercolanese all'interno della Reggia di Portici. Nel decennio della dominazione francese (1806-1815) furono realizzati i primi allestimenti e con il ritorno dei Borbone a Napoli nel 1816 assunse la denominazione di Real Museo Borbonico, concepito come Museo universale, ospitava istituti e laboratori successivamente trasferiti in altre sedi nel 1957. Il Museo diviene Nazionale nel 1860, e le collezioni sono andate arricchendosi con l'acquisizione di reperti provenienti dagli scavi nei siti della Campania e dell'Italia Meridionale e dal collezionismo privato. Il trasferimento della Pinacoteca a Capodimonte nel 1957 ne determina l'attuale fisionomia di Museo Archeologico.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Denominazione - Sede)

Articolo 2 (Missione)

Articolo 3 (Finalità istituzionali e funzioni)

Articolo 4 (Articolazione del Museo, delle sedi espositive e dei servizi)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 (Organi)

Articolo 6 (Attribuzioni del Direttore)

Articolo 7 (Consiglio di Amministrazione)

Articolo 8 (Consiglio scientifico)

Articolo 9 (Collegio dei revisori dei conti)

Articolo 10 (Funzionamento e Risorse umane)

CAPO III - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Articolo 11 (Autonomia amministrativa - contabile e risorse finanziarie)

Articolo 12 (Esercizio finanziario)

Articolo 13 (Bilancio preventivo)

Articolo 14 (Dotazione di bilancio)

Articolo 15 (Variazioni al bilancio)

Articolo 16 (Conto consuntivo)

Articolo 17 (Vigilanza)



Articolo 18 (Servizio di Tesoreria e cassa)

Articolo 19 (Capacità negoziale)

Articolo 20 (Disciplina dei beni d'uso)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Denominazione – Sede)

1. Il Mann è un Museo Statale dotato di autonomia speciale, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

2. Il Mann è costituito da:

a) il Palazzo degli Studi di Napoli, con le sedi espositive, i depositi e gli uffici;

b) le collezioni esposte e in deposito, la biblioteca, l'archivio storico, e tutto il materiale documentario e di arredo ivi contenuto.

3. La sua sede è il Palazzo storico in Piazza Museo 19, sorto alla fine del 1500 con la destinazione di cavallerizza e dal 1616 fino al 1777 sede dell'Università.

Articolo 2 (Missione)

1. Il Museo garantisce la tutela, la valorizzazione e l'accessibilità del patrimonio culturale di propria competenza, assicurando e sostenendo la sua conservazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, favorendone la fruizione collettiva. Assicura attraverso stretti legami con il territorio, in particolare con i siti, gli enti e gli istituti di provenienza delle collezioni, la valorizzazione del patrimonio che custodisce mediante l'organizzazione di mostre, la promozione della ricerca scientifica coordinata e la comunicazione al pubblico di tali attività, perseguendo una partecipazione attiva della comunità scientifica e dei cittadini. Mira a creare una rete integrata tra siti culturali per la crescita culturale e sociale e lo sviluppo economico del territorio.

Articolo 3 (Finalità istituzionali e funzioni)

1. Il Museo:

a) favorisce la conoscenza dei beni culturali per lo sviluppo e l'evoluzione della persona e della collettività;

b) coniuga il diritto culturale, attraverso la garanzia della fruizione e dell'accesso ai beni, e il dovere culturale, come responsabilità verso le generazioni future;

c) forma e diffonde le espressioni della cultura e dell'arte, proponendo una concezione del Museo quale progetto comune, condiviso e partecipato;

d) promuove, pertanto, la partecipazione dei cittadini e delle comunità ai processi decisionali al fine di concorrere all'attività di indirizzo del Museo, favorendo azioni condivise con gli enti locali per una maggiore integrazione del Museo con il contesto territoriale di riferimento.

2. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del MANN è finalizzata alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto.



3. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali, il Mann, in quanto Museo statale, espleta un servizio pubblico ed una funzione sociale; esso è dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. A tal fine:

- a) riconosce la fruizione dei beni culturali da parte del pubblico quale servizio pubblico essenziale;
- b) identifica tra i compiti di tutela del proprio patrimonio il riconoscimento del suo carattere di testimonianza della nascita delle identità plurali dei popoli nel bacino del Mediterraneo;
- c) riconosce, facendo propri gli indirizzi espressi nell'art. 5, paragrafo 7, del Codice Etico ICOM, tra le finalità dei suoi compiti di valorizzazione del patrimonio la promozione della libertà di espressione, del multiculturalismo e del dialogo interculturale;
- d) identifica tra i suoi compiti di tutela del proprio patrimonio la protezione e la gestione dei diritti di immagini e di riproduzione delle sue collezioni;
- e) identifica, tra i suoi compiti, l'attuazione della Convenzione UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del patrimonio Culturale immateriale;
- f) annovera, nel suo patrimonio immateriale, la tradizione culturale originata dalla storica presenza delle sue collezioni, sedi e attività nel territorio, assumendo il compito della sua tutela e valorizzazione.

4. In particolare il Museo cura e promuove:

- a) la ricerca, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, il restauro, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio del patrimonio conservato materiale e immateriale e l'eventuale acquisizione;
- b) l'incremento del patrimonio artistico e storico;
- c) lo sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione sul patrimonio museale ad esso afferente, con particolare riguardo ai beni delle collezioni in deposito che non sono ancora oggetto di forme di fruizione da parte del pubblico;
- d) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale per la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali anche attraverso la didattica, la formazione ed ogni forma di divulgazione, sperimentazione e innovazione compatibile con i caratteri materiale ed immateriale del patrimonio stesso;
- e) la programmazione, progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- f) l'offerta e la promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, nonché di istituti e associazioni dedite all'educazione permanente;
- g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
- h) la partecipazione al sistema integrato dei musei del territorio metropolitano e al sistema di relazioni, e la collaborazione con istituzioni, enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore culturale a livello locale, nazionale ed internazionale;
- i) la collaborazione con i settori, gli enti e gli uffici competenti per la tutela;
- l) un costante aggiornamento sulle ricerche e le tecnologie anche attraverso attività laboratoriali;
- m) rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori omologhi a quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il sostegno all'attività culturale dell'Istituzione;
- n) la cooperazione con i privati, attraverso forme di partenariato, allo scopo di finanziare, realizzare e gestire attività e servizi pertinenti alle funzioni del Museo. Il Museo considera il *fundraising* e la



promozione del mecenatismo individuale e collettivo quali strumenti utili al fine del perseguimento dei suoi obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

o) la produzione autonoma editoriale e di merchandising funzionali alla promozione del patrimonio culturale che conserva;

p) la gestione anche indiretta dei servizi aggiuntivi del Museo;

q) le attività di comunicazione e marketing utili all'incremento della fruizione.

5. Il Museo inoltre:

a) riconosce nei Programmi Europei per il finanziamento della cultura uno strumento prioritario per il perseguimento dei suoi obiettivi di tutela, valorizzazione, comunicazione, studio e ricerca;

b) identifica nella circolazione delle opere del proprio patrimonio uno strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale ed il sostegno delle proprie politiche culturali, nel quadro del Piano di Azione Europeo del 2004, della Dichiarazione di Brema del 2007 sulla mobilità delle collezioni museali, nonché dell'Agenda europea per la cultura del 2012 che raccomanda di "Assicurare che i finanziamenti per i prossimi programmi per la cultura tengano conto della dimensione Museo e prevedano finanziamenti per agevolare l'accesso al patrimonio comune Europeo incrementando i prestiti";

d) opera in collegamento e in collaborazione con le altre istituzioni culturali della Città metropolitana di Napoli, nonché con altri enti locali, organi statali e comunitari, istituzioni italiane e straniere e con soggetti privati.

6. Il Direttore, sulla base degli indirizzi programmatici delineati dal Consiglio di Amministrazione, assicura la coerenza di tutte le attività del Museo con il quadro normativo vigente, con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, relativo alla Organizzazione e al funzionamento dei Musei statali, con gli atti di indirizzo del Ministero.

Articolo 4 (Articolazione del Museo, delle sedi espositive e dei servizi)

1. Il MANN, con i suoi spazi espositivi, sia coperti sia all'aperto, giardini, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio, uffici, la biblioteca, gli archivi realizza, nel suo complesso, le finalità di cui all'art. 3. A tale scopo sono individuati nel regolamento attuativo specifici settori e servizi cui sono preposti responsabili con specifiche competenze - che operano secondo le modalità organizzative più opportune al conseguimento della propria missione e della finalità comune.

2. Il MANN è organizzato secondo la seguente articolazione in aree funzionali, come individuate dall'art. 4 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, e definite nell'organigramma adottato con provvedimento del Direttore:

- Area per la gestione e la cura del patrimonio;
- Area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
- Area per la gestione e la cura delle strutture e della sicurezza;
- Area per la gestione dell'accoglienza, della vigilanza e della mediazione;
- Area per la comunicazione museale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi del MANN:



- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) Il Collegio dei revisori dei conti.
2. In particolare, spetta a tali organi:
- a) garantire lo svolgimento della missione del Museo;
 - b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del Museo;
 - c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione e comunicazione dei beni in consegna al Museo.
3. La composizione degli organi collegiali è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 6 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore del MANN è nominato con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Direttore:

- a) è custode interprete dell'identità e della missione del Museo, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
- b) è responsabile della gestione del Museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico;
- c) svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
- d) prende in consegna la sede, le raccolte, gli arredi, le attrezzature e i relativi inventari;
- e) predisponde l'ordine del giorno delle riunioni di tutti gli organi che presiede e partecipa con diritto di voto;
- f) predisponde il progetto di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica, nonché il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per l'approvazione;
- g) assicura l'organizzazione e l'attività del MANN siano ispirate al principio della democrazia partecipativa e rispettivo gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni, trattamento dei dati sensibili, prevenzione e repressione della corruzione previsti dalla normativa vigente, quali strumenti volti a favorire forme diffuse di controllo e perseguimento delle funzioni istituzionali e utilizzo delle risorse pubbliche al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio dei cittadini;
- h) stabilisce, nel rispetto dell'art. 20, comma 2, lettera o), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale, nonché gli orari di apertura del Museo in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
- i) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, il progetto di gestione del Museo comprendente le attività e i servizi di valorizzazione di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
- j) può proporre alla Direzione generale Musei le forme di partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi o collettività per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, di cui



all'art. 20, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;

- k) può proporre la partecipazione dell'istituzione museale alle procedure competitive per il finanziamento di progetti culturali nell'ambito dei programmi dell'UE per il finanziamento della cultura e del turismo;
- l) promuove la circolazione dei beni culturali tra le istituzioni museali come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
- m) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, sentita la Direzione generale competente e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;
- n) si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile, il cui incarico è conferito, sulla base di un'apposita procedura selettiva, dal medesimo Direttore.

Articolo 7 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del MANN determina il programma, le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività del Museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare il Consiglio:

- a) adotta lo statuto del Museo e le relative modifiche, acquisito il parere del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale del Museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo nel rispetto della normativa vigente;
- d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del Museo, monitorandone la relativa applicazione;
- e) assicura un corretto monitoraggio dei programmi e adotta ogni opportuna tecnica di pianificazione e controllo sull'attività;
- f) approva il bilancio pluriennale in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
- g) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del Museo.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non



possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qual volta venga richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore.

5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di amministrazione può svolgere le proprie sedute in videoconferenza ed in ogni altra forma di collegamento telematico che garantisca la verifica dell'identità dei componenti.

Articolo 8 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico del Museo svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto. In particolare, il Comitato:

a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;

b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del Museo;

c) predisponde relazioni annuali di valutazione dell'attività del Museo;

d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre indicate nel piano strategico predisposto dal direttore del Museo;

e) valuta e approva i progetti editoriali del Museo individuati nel piano strategico predisposto dal direttore del Museo;

f) si esprime sullo statuto del Museo e sulle modifiche statutarie, che il Direttore del Museo sottopone a questo organo.

2. Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qual volta è richiesto dal Direttore o da almeno tre componenti del Comitato. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Comitato. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore.



Articolo 9 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei Conti del Museo svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Museo; si esprime altresì sullo statuto del Museo e sulle modifiche statutarie.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili, sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo.

Articolo 10 (Funzionamento e risorse umane)

1. L'organizzazione e il funzionamento del MANN, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, così come previsto dall'art. 30, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
2. Il Museo adotta la propria Carta dei servizi, che riporta l'organigramma della struttura e registra variazioni periodiche.
3. Nel rispetto della disciplina vigente, il Museo può erogare servizi, anche solo parzialmente, a mezzo di soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le associazioni di volontariato, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio stipulati nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Museo può avvalersi anche di personale del Servizio civile Volontario Nazionale e di stagisti e tirocinanti provenienti da Corsi di laurea universitari il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del Museo, ovvero di studenti delle scuole secondarie di secondo grado per i periodi di formazione obbligatoria previsti per l'attuazione della c.d. alternanza scuola/lavoro, di cui alla normativa vigente in tema di sistema nazionale di istruzione e formazione. In questi casi l'apporto alle attività del Museo deve rappresentare un momento di formazione offerta ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei musei e delle attività culturali.
5. Il personale è tenuto ad un costante aggiornamento della propria preparazione e a tal fine il Direttore favorisce la partecipazione alle iniziative di qualificazione professionale.

CAPO III – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Articolo 11 (Autonomia amministrativa – contabile e risorse finanziarie)

1. Il MANN è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad esso affidati e organizza la sua attività in base a criteri di trasparenza, buona amministrazione, efficacia, efficienza e economicità e leale collaborazione istituzionale. Il Direttore assicura, nell'organizzazione del Museo, il rispetto dei principi di efficienza, responsabilità procedimentale, flessibilità organizzativa, distinzione tra indirizzo e controllo e attuazione e gestione stabiliti dalla legge 24 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Articolo 12 (Esercizio finanziario)

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del Museo. Esso è redatto secondo i principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali. Quale Museo dotato di autonomia speciale, il bilancio del MANN è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003 n. 240 e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Articolo 13 (Bilancio preventivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta di bilancio previsionale relativa all'anno successivo, redatta dal Direttore corredata da una relazione sull'attività prevista, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 14 (Dotazione di bilancio)

1. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del Museo e del Ministero. In particolare, è assicurata al MANN la dotazione e conseguente gestione delle risorse del personale, reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidatele.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il MANN dispone: a) di trasferimenti finanziari da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, secondo le disponibilità di bilancio del medesimo Ministero; b) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività (bigliettazione, royalties sui servizi aggiuntivi, conto terzi, prestiti); c) di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per lo svolgimento del servizio, ivi compresi i contributi statali, regionali, degli altri enti pubblici territoriali e di fondazioni bancarie. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio del MANN e sono da questo accertate e riscosse tramite il conto di Tesoreria Unica.

Articolo 15 (Variazioni al bilancio)

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono necessarie entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 16 (Conto consuntivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo della gestione relativa all'anno precedente, su proposta del Direttore corredata da una relazione sull'attività svolta e previo parere redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17 (Vigilanza)

1. Il MANN è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale Musei approva i bilanci e



conti consuntivi del Museo, su parere conforme della Direzione generale Bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 18 (Servizio di tesoreria e cassa)

1. Per il servizio di tesoreria e di cassa, il Museo si avvale di un Istituto di Credito individuato a seguito di gara effettuata con procedura ad evidenza pubblica, anche in forma aggregata.

Articolo 19 (Capacità negoziale)

1. Il MANN ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti istituzionali. In particolare, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con gli indirizzi forniti dagli Organi di governo, il MANN può stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere, nonché accettare doni di opere e materiali documentari e altre risorse strumentali. Fatta salve le norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Il MANN, al fine di realizzare i propri compiti, può accedere a forme di partenariato, sia di tipo contrattuale che istituzionalizzato.

Articolo 20 (Disciplina dei beni d'uso)

1. I beni ricadenti nella competenza del MANN appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al MANN, secondo la normativa vigente. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del MANN. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

2. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

